



## Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 79 Del 17-12-2019

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 19:36, presso la Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>GARUTI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>VECCHIETTI RUGGERO</b>	<b>A</b>
<b>BERGAMI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>MEZZADRI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>FINI SERENA</b>	<b>P</b>	<b>MALAGUTI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>
<b>CAVALLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>SABATTINI VIRNA</b>	<b>P</b>
<b>GARANI ALESSIA</b>	<b>P</b>	<b>LODI GIULIO</b>	<b>A</b>
<b>ZANELLA PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>CESARI MONICA</b>	<b>P</b>
<b>BURIANI ANNA</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

**BRUNELLO PIER GIORGIO** | **P**

Assume la presidenza il Signor GARUTI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE D.ssa VANESSA IANNETTA .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MEZZADRI ANDREA

SABATTINI VIRNA

CESARI MONICA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (*lettera e*);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (*lettera g*);

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*", e che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che:

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";
- nello specifico i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- per quanto riguarda l'esattezza dei limiti e degli anni di riferimento per la condizione di cui alla lett. d) sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

DATO ATTO che ai sensi del comma 6, dell'art. 4 del T.U.S.P. *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”*

RICORDATO inoltre:

- che l'art. 24 del T.U.S.P. ha imposto alle amministrazioni pubbliche la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente”* alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e pertanto al 23 settembre 2016;
- per il Comune di Poggio Renatico l'adempimento, previsto dal succitato art. 24, si è sostanziato nell'approvazione della deliberazione di C.C. n. 44 del 26/09/2017, riportante gli esiti della ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 svolta per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute dall'ente ;
- l'atto succitato ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse era conseguenza della volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;
  - 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num.16154;
- la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., del piano operativo di razionalizzazione già adottato in precedenza autonomamente con apposito atto dell'ente, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO pertanto che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, sia per quanto riguarda le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi non sussisteva la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione dei provvedimenti di revisione straordinaria succitati;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2017 dal comune di Poggio Renatico, approvata con propria deliberazione n. 54 del 20/12/2018 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P, che ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione

DELIBERA DI CONSIGLIO n.79 del 17-12-2019 COMUNE DI POGGIO RENATICO

approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

VISTO che il suddetto adempimento, con riferimento alla situazione delle partecipazioni alla data del 31/12/2018, va posto in essere, entro il 31/12/2019;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto:

- degli artt. 118 e 120 della Costituzione;
- dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;
- dell'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come successivamente modificato;
- della classificazione di Bilancio - in missioni e programmi - ex allegato 14 del D.Lgs. 118/2011;
- delle definizioni contenute nell'art. 2 di predetto T.U.S.P.;
- degli esiti contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del comune di Poggio Renatico;
- del contenuto della propria citata deliberazione n. 54/2018 in ordine alla razionalizzazione riferita alla data del 31/12/2017;
- dei bilanci approvati dalle società e pubblicati nei rispettivi siti contenenti le informazioni necessarie, nonché le informazioni mancanti acquisite dalle società medesime;
- delle linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del tesoro per la redazione del provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP, emanate in data 20/11/2019;

DATO ATTO in particolare che;

- con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P. sono oggetto di analisi tutte le partecipazioni indirette detenute in società ed enti, come di seguito intese:
  - di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi;
  - di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione (fattispecie non presente per il Comune di Poggio Renatico);
- ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del T.U.S.P. *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”*

VALUTATE, quindi, qui di seguito le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2018, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO altresì:

- che le attività e dei servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.79 del 17-12-2019 COMUNE DI POGGIO RENATICO

- Poggio Renatico al 31/12/2018, si ritiene assicurino il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrati dall'ente;
- dell'avvenuta operazione di scissione parziale proporzionale per incorporazione delle società inerenti il Gruppo CMV, dettagliatamente descritta nell'allegato A) c.d. "Relazione Tecnica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con efficacia dal mese di marzo 2019, operazione che non ha modificato i presupposti che legittimavano l'ente a mantenere le partecipazioni nelle società facenti capo al Gruppo CMV alla data del 31/12/2018;
  - che, unicamente per la società Delta 2000, soc. consortile a.r.l., partecipata indirettamente per il tramite di Sipro Spa, a sua volta partecipata diretta dall'ente di cui però il Comune di Poggio Renatico non detiene il controllo, società consortile costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) allo scopo di accedere a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader), il calcolo del fatturato medio include tra le voci di analisi anche i contributi in conto esercizio, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del Mef ed al comma 2 dell'art. 20 del TUSP. Ciò si deve al fatto che lo scopo sociale della società consiste nell'attrarre e gestire risorse comunitarie per l'attuazione di progetti, in parte anche cofinanziati da altri enti, che per loro natura si qualificano come contributi. La non inclusione di dette voci falserebbe il corretto dimensionamento del valore complessivo della "mission" societaria;

VISTO l'esito dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2018 istruita dagli uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed in particolare degli esami e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, dagli stessi svolte, in ordine alle partecipazioni detenute, esplicitato nella Relazione Tecnica, allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

#### RILEVATO:

- che sulla base delle suddette considerazioni di natura esclusivamente tecnica condotte dagli uffici competenti, non sussistono i presupposti per l'adozione di piani di razionalizzazione da realizzarsi mediante fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione di alcuna delle partecipazioni in essere al 31/12/2018;
- che, per quanto attiene alle motivazioni discrezionali, dettagliate nell'allegato tecnico alla presente deliberazione, esse sono frutto di scelte di carattere amministrativo condivise dal questo organo consiliare;

CONSIDERATI gli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale degli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella allegata Relazione Tecnica (Allegato A) avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica e a partecipazione diretta ed indiretta, individuate secondo il combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – censite al 31/12/2018 nel Comune di Poggio Renatico;

RICORDATO che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere i provvedimenti di Revisione Periodica ed eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> e

che, grazie alla sottoscrizione del protocollo di intesa del maggio 2016, le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

VISTE, inoltre, le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti che forniscono un supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione dei provvedimenti, richiesti ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> ;

VERIFICATO che in base all'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre, per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell'allegato esse risultano di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

DATO ATTO che pertanto, le suddette motivazioni discrezionali, in conseguenza delle valutazioni tecniche del possibile mantenimento delle società partecipate, contenute nell'allegato tecnico alla presente deliberazione risultano decise dall'amministrazione comunale e condivise dal presente organo consiliare;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale degli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica e a partecipazione diretta ed indiretta, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2017 nel Comune di Poggio Renatico:

#### **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:**

1. ACOSEA IMPIANTI srl
2. LEPIDA Spa
3. SIPRO Spa
4. CMV Servizi srl
5. Clara SPA
6. CMV Energia & Impianti srl
7. HERA spa

#### **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE (per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo):**

1. A TUTTA RETE srl, posseduta per il tramite di CMV Servizi srl
2. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa

DATO ATTO, in relazione ad HERA SPA:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.79 del 17-12-2019 COMUNE DI POGGIO RENATICO

- che la stessa risulta quotata in borsa e risulta pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P. in quanto la norma non esplicita la propria valenza nei confronti delle società quotate
- che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;

VISTO che il Comune di Poggio Renatico possiede inoltre una partecipazione diretta dello 0,08% al 31/12/2018, all'interno del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), consorzio con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto tale fattispecie giuridica non è riconducibile all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, la ricognizione effettuata dai competenti uffici comunali ha evidenziato che non sussistono, ai sensi della normativa vigente su esposta i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali come sopra riportate;

INTESO pertanto approvare l'allegato tecnico allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) facendo proprie le motivazioni inerenti il mantenimento delle succitate partecipazioni discrezionalmente decise dall'amministrazione comunale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso in merito, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 che si allega al presente atto sotto la lettera B);

VERIFICATA che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

RILEVATA la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Udito il Sindaco che illustra il punto all'o.d.g.;

Dato atto che gli interventi sono integralmente riportati nell'allegata trascrizione della registrazione audio della seduta;

Al momento della votazione sono presenti il Sindaco e n. 11 consiglieri essendo entrati, dopo l'effettuazione dell'appello (ore 19,36), i Consiglieri Vecchietti, Lodi e Buriani.

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

- presenti: 12 (dodici);
- favorevoli: 12 (dodici);
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 ( zero) ;

## **DELIBERA**

1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;

2) Di approvare la Relazione tecnica, allegato tecnico A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2017:

### **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:**

8. ACOSEA IMPIANTI srl
9. LEPIDA Spa
10. SIPRO Spa
11. CMV Servizi srl
12. Clara SPA
13. CMV Energia & Impianti srl
14. HERA spa

### **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE (per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo):**

3. A TUTTA RETE srl, posseduta per il tramite di CMV Servizi srl
4. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa

3) di dare atto in relazione ad HERA SPA:

- che la stessa risulta quotata in borsa e risulta pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P. in quanto la norma non esplicita la propria valenza nei confronti delle società quotate
- che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;

4) di dare atto che il Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2018 possiede inoltre una partecipazione diretta dello 0,08%, all'interno del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), consorzio con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto tale fattispecie giuridica non è riconducibile all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

5) di dare atto che in base a quanto in narrativa esposto, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, come sopra

DELIBERA DI CONSIGLIO n.79 del 17-12-2019 COMUNE DI POGGIO RENATICO

riportate, e che le motivazioni al mantenimento sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

- 6) Di approvare, pertanto, il mantenimento di tutte le società presenti al 31/12/2018 senza la necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione;
- 7) Di dare atto che sulla proposta in oggetto è stato reso il parere espresso in merito, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera B);
- 8) di dare atto che i competenti uffici comunali provvederanno all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali, discendenti dal presente atto ed in particolare:
  - la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro – <https://portalesoromef.gov.it> in conformità con quanto previsto dal TUSP e dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
  - l'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
  - l'invio della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Poggio Renatico ;
- 9) Di dare atto che, in considerazione del fatto che l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2017, approvata con propria deliberazione n.54 del 20/12/2018, non ha evidenziato la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione, e pertanto non è necessario approvare entro il 31/12/2019 la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

- presenti: 12 (dodici);
- favorevoli: 12 (dodici);
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 ( zero) ;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

**COMUNE DI POGGIO RENATICO**  
**Provincia di Ferrara**

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proposta n.73 del 04-12-2019

Delibera n. 79 del 17-12-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.**

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Ragioneria , Bilancio, Economato e Personale, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge n. 190/2012.

Data: 05-12-2019

Il Responsabile di Area  
**F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA**

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Ragioneria, Bilancio, Economato e Personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge n. 190/2012.

Data: 05-12-2019

Il Responsabile di Area  
**F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.79 del 17-12-2019 COMUNE DI POGGIO RENATICO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
GARUTI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IANNETTA DR.SSA VANESSA




---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Poggio Renatico, 10 GEN. 2020


L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
BACCILIERI ANNA



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Poggio Renatico, 17-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IANNETTA DR.SSA VANESSA



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00 senza reclami.

10 GEN. 2020

Poggio Renatico,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IANNETTA DR.SSA VANESSA


---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-12-2019 ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. n.267/00.

Poggio Renatico, 18-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IANNETTA DR.SSA VANESSA





**Discussione di cui al PUNTO NUMERO 12 ALL'O.D.G. – APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.**

Direi che confermiamo le partecipazioni che abbiamo, le avete viste, non c'è nulla di nuovo al momento. Abbiamo fatto l'operazione, poco tempo fa, quella di HERA COMM che abbiamo fatto il recesso; sono andato a Bologna a firmare e ci hanno restituito come partecipazione ben 711 euro, in un assegno sonante. Rimangono nella partecipazioni in ACOSEA, Lepida, S.I.PRO, CMV Servizi, CLARA, CMV ed Hera S.p.a. sono le nostre partecipate. Le confermiamo.

(Voce da fuori microfono)

**SINDACO**

Confermiamo, c'è il parere del Revisore, come di Legge, tutto quello che è. È un atto di Legge. Credo che non ci sia tanto da dire, le partecipazioni sono queste qua, è atto di Legge.

(Voce da fuori microfono)

**SINDACO**

È una ricognizione annuale e questa dobbiamo farla per forza. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Votato all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Votato all'unanimità.

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2018**

( ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017)

## **RELAZIONE TECNICA**

### **1 – PREMESSA**

L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 integrato dalle modifiche apportate con il D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito T.U.S.P) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società (di seguito denominato "Revisione Periodica") in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 20 prescrive che il suddetto provvedimento venga adottato entro il 31 Dicembre di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 occorre adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

In base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017. E' stata approvata tale razionalizzazione con DCC n. 54 del 20/12/2018;

Entro il 31/12/2019 occorre procedere alla razionalizzazione per l'anno 2019, con riferimento alla situazione al 31/12/2018.

### **2 – APPROFONDIMENTO NORMATIVO**

#### **2.1 - Oggetto della Revisione Periodica delle società - Delimitazione del perimetro oggettivo:**

Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate innanzitutto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, **direttamente e/o indirettamente**, alla data del **31/12 dell'anno precedente**.

Ai fini dell'applicazione del T.U.S.P. si intende:

- per "**partecipazione**": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
  - per "**società**": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. j);
  - per "**partecipazione indiretta**": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
  - per "**controllo**": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).
- Divergono quindi oggetto di razionalizzazione periodica:
- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione diretta seppur non controllate;
  - le società controllate dall'Amministrazione Pubblica;
  - le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione indiretta:
    - di primo livello se detenute in società per il tramite di società o di organismi;
    - di livello superiore al primo se detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, sono escluse dall'obbligo di alienazione e possono essere mantenute ex lege le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

#### **2.2 – Revisione Periodica delle società - Eventuali condizioni che rendono obbligatorio un Piano di Razionalizzazione**

La ricognizione/analisi delle società può determinare la necessità di adottare un Piano di Razionalizzazione, così come previsto dal 2° comma dell'art.20.

I Piani di Razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove con la revisione periodica le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza delle seguenti macro categorie di situazioni, come previste dal 2° comma dell'art.20 del TUSP:

**a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie previste dall'art. 4, del medesimo Decreto.** Il comma 1 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- i. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ii. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- iii. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- iv. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- v. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *"per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

Altri commi dell'art. 4 prevedono altre fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune, tra le quali si sancisce che *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."*(comma 6).

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro.**
  - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) è ridotto a 500.000 euro annui;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;**

**g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.**

La razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P. è:

- obbligatoria;
- da effettuarsi annualmente e per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- necessaria anche in caso di attestazione di assenza di partecipazioni.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le suddette condizioni.

L'esito dell'analisi, salvo esplicita prescrizione della legge, è rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata in relazione alle singole società (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge:

- stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4;
- sussistenza o insussistenza delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione).

Nel fornire le suddette motivazioni va tenuta in considerazione l'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti i servizi pubblici locali, va altresì esplicitata la ragione della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società partecipata piuttosto che in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.

In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non risultano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

## **2.3 - Adempimenti connessi alla adozione del provvedimento di "Revisione Periodica delle società" in cui le amministrazioni detengono partecipazioni e dell'eventuale Piano di Razionalizzazione.**

I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 (revisione periodica) e 2 (razionalizzazione) dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi*».

La "razionalizzazione periodica delle partecipazioni" va, infine, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente al fine di consentirne la conoscenza agli stakeholder. Va puntualizzato che tale adempimento si ritiene doveroso anche se esso non risulta espressamente previsto né dal T.U.S.P. né dal D.lgs. n. 33/2013.

### **3 – REVISIONE STRAORDINARIA "UNA TANTUM" – SITUAZIONE AL 23/09/2016**

Il Comune di Poggio Renatico ha adempiuto all'operazione, di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 del T.U.S.P. e cioè alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016 con DCC n. 44 del 26/09/2017. L'atto citato ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse derivavano dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) alla citata deliberazione ai quali si rimanda per ulteriori dettagli.

L'esito della revisione straordinaria, pertanto, si è conclusa con il mantenimento di tutte le partecipazioni e pertanto non sussisteva la necessità, in capo al Comune di Poggio Renatico, di adottare provvedimenti conseguenti.

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo: debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/17;
- la trasmissione delle deliberazioni alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016: debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota prot. num. 16154 inviata via PEC;

La revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., dei piani operativi di razionalizzazione già adottati in precedenza autonomamente con apposito atto dal Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

### **4 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' 2018 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2017.**

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 20 prescrive che, annualmente entro il 31 di dicembre venga adottato un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dall'ente sia direttamente che indirettamente. Nel caso sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 occorre adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le situazioni di cui al comma 2 dell'art. 20.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 20/12/2018, si è approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017, secondo le previsioni dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017.

Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento.

Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli si sono seguite le indicazioni contenute nelle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, emanate il 23/11/2018, che dettano importanti chiarimenti concernenti anche i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.

Così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20 l'esito del provvedimento è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

### **5 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' 2019 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2018**

#### **5.1 - Le partecipazioni del Comune di Poggio Renatico - ricognizione**

Alla data del 31/12/2018 il Comune di Poggio Renatico possedeva le seguenti partecipazioni dirette nelle seguenti società oggetto di rilevazione:

1. **Acosea Impianti S.r.l.:** partecipazione societaria diretta
2. **Lepida S.p.a:** partecipazione societaria diretta
3. **Sipro S.p.a:** partecipazione societaria diretta
4. **C.M.V. Servizi S.r.l.:** partecipazione societaria diretta
5. **Clara S.p.a.:** partecipazione societaria diretta
6. **C.M.V Energia & Impianti S.r.l.:** partecipazione societaria diretta
7. **Hera S.p.a.:** partecipazione societaria diretta in società quotata

Alla suddetta data l'ente possedeva anche le seguenti società indirette per il "tramite" di società di cui l'ente non possiede il controllo:

1. **A Tutta Rete Srl:** partecipazione societaria indiretta per il tramite della partecipata C.M.V Servizi S.r.l.
2. **Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.:** partecipazione societaria indiretta per il tramite della partecipata Sipro S.p.a


A titolo informativo si riporta l'ulteriore partecipazione in altra fattispecie di organismo non soggetto alle disposizioni del T.U.S.P.:

1. **Consorzio Energia Veneto – Cev – : partecipazione in altro organismo nello specifico: consorzio**

Si prosegue con l'elaborato, redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti diffuse in data 20/11/2019, "ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI POGGIO RENATICO DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE (ART.20 .D.LGS. N.175/2016)" così articolato:

- 01.01 – Rappresentazione grafica
- 02.01 – Elenco Partecipazioni dirette
- 02.02 – Elenco Partecipazioni indirette
- 02.03 – Schede per singola società con l'analisi dei requisiti generali
- 03.02 – Schede per singola società con l'analisi dei requisiti di carattere finanziario
- 04 – Descrizione delle attività svolta e motivazioni
- 05 – Eventuali azioni da realizzare (negativo)

Ai fini della razionalizzazione periodica da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del T.U. in base alle indicazioni fornite sulle fattispecie di partecipazioni dirette ed indirette da ritenersi oggetto di razionalizzazione periodica si fornisce la seguente rappresentazione grafica:



Al fine di ottemperare all'art. 20 del T.U. per ciascuna delle società oggetto di razionalizzazione periodica i dati che si forniranno saranno raggruppati nelle seguenti schede di analisi:

1. DATI ANAGRAFICI
2. SETTORE DI ATTIVITA'
3. DATI DI BILANCIO
4. TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
5. DATI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ED ESITO

che vengano allegate alla deliberazione consigliare la cui compilazione ha tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate in data 23/11/2018, di particolare attinenza con l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP.

## 5.2 - Esito della Revisione Periodica delle società al 31/12/2018

Nelle schede allegate alla presente Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche sono puntualmente indicate le motivazioni che inducono l'ente a non procedere ad alcun intervento di razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante

messa in liquidazione o cessione di quote societarie possedute.

Di seguito si riportano le schede di cui al piano di razionalizzazione periodica, compilate per le società a partecipazione diretta ed indiretta del Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2018.

**ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI  
IL COMUNE DI POGGIO RENATICO DETIENE  
PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

## INDICE

- 01.** **SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02.** **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
  - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
  - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
  - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03.** **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
  - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
  - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04.** **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05.** **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
  - 05.01. Contenzimento costi
  - 05.02. Cessione/Alienazione quote
  - 05.03. Liquidazione
  - 05.04. Fusione/Incorporazione
  - 05.05. Riepilogo
- 06.** **ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE  
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

**Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano**

**RESPONSABILE SERVIZI  
FINANZIARI**

Nome:

Cognome:

Recapiti:


Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

**01.01 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE E ALTRI ORGANISMI**



## 02.01 PARTECIPAZIONI DIRETTE

Prog.	Denominazione società - Codice Fiscale - Stato della società	Stato	Provincia - Comune	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Descrizione Attività svolta	Esito della rilevazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato - solo se si in colonna J K	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Tipologia di attività svolta	NOTE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ACOSEA IMPIANTI S.R.L. - C.F.: 01642180382 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Ferrara	2004	2,22	Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
2	LEPIDA S.P.A. - C.F.: 02770891204 - ATTIVA	Italiana	Bologna - Bologna	2007	0,0015	Strumento operativo promosso da Regione Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
3	SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA - C.F.: 00243260387 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Ferrara	1975	0,87	Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management, incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico	Mantenimento	NO	NO		NO	Attività produttive di bene e servizi	
4	C.M.V. SERVIZI S.R.L. - C.F.: 01467410385 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Cento	1999	0,01	Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione, decontaminazione, illuminazione pubblica, sgombero neve, cimberli ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
5	CLARA S.P.A. - C.F.:01004910384 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Copparo	1986	4,33	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
6	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L. - C.F.: 01565150388 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Cento	2002	0,04	Compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e i da ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.	Mantenimento	NO	NO		NO	Attività produttive di bene e servizi	
7	HERA S.P.A. - 04245520376 - ATTIVA	Italiana	Bologna - Bologna	1995	0,01765	L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.	Mantenimento	NO	NO		SI	Attività produttive di bene e servizi	

**02.02 PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO UNA PARTECIPATA TRAMITE**

Prog.	Denominazione società - Codice Fiscale - Stato della società	Stato	Provincia - Comune	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione detenuta dalla tramite	% Quota di partecipazione dell'ente socio/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Esito della rilevazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Tipologia di attività svolta	NOTE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ind_1	A TUTTA RETE S.R.L. - C.F. : 01813730387 ATTIVA	Italiana	Ferrara - Cento	2010	C.M.V. SERVIZI S.R.L.	100,0000	0,01	0,01	Esercita attività di gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di: risorse energetiche, gas, telenscaldamento, energia elettrica, acc...	Mantenimento	NO	NO	NO	Attività produttive di bene e servizi	
Ind_2	DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - C.F.: 01358060380- ATTIVA	Italiana	Ferrara - Ostellato	1996	SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA	0,91	0,87	0,007917	La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità	Mantenimento	NO	NO	NO	Attività produttive di bene e servizi	Nei conteggi del fatturato per la società si sono inclusi i contributi in conto esercizio per i motivi indicati nella relativa scheda di analisi 03.02

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.

*Indicare se la società:*

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della gestione unitaria del complesso dei beni del servizio idrico integrato, tipologia di servizio avente caratteristica di servizio di interesse generale. Attraverso la costituzione della società si è provveduto a separare la proprietà dei beni dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Ambito di attività svolto dalla società ed i servizi offerti sono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture telematiche e di telecomunicazione in conformità con quanto indicato dalla L.R. 11/2004. Il perseguimento delle finalità della società ed i servizi offerti consentono agli enti soci di garantire lo svolgimento delle loro funzioni oltre che l'assolvimento di obblighi normativi da parte degli Enti Locali soci in ambito di telecomunicazioni e di digitalizzazione.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Gli ambiti di attività che caratterizzano l'operatività di Sipro S.p.a tra i quali: la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione del "consumo del territorio", l'attrazione di investimenti dall'esterno ed il sostenimento delle attività presenti sul territorio oltre a ritenersi strettamente connessi al perseguimento delle proprie finalità istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di servizio avente interesse generale, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 4 del Tusp sostanziandosi in particolare nella formazione di nuove fonti di reddito e di occupazione.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Manutenzione del verde pubblico, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione, illuminazione pubblica, sgombero neve, cimiteri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Azienda multi-utility; i servizi offerti ai soci si riguardano: la manutenzione del verde pubblico, la disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione, lo sgombero neve, la pubblica illuminazione, i cimiteri ed l'illuminazione votiva, la manutenzione delle strade e il servizio di pronto intervento. Date le tipologie di attività si ritiene che l'azienda produca servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società che si occupa in pieno del ciclo integrato dei rifiuti comprendendo anche il trasporto merci su strada, la pulizia e lavaggio aree pubbliche, la rimozione della neve e ghiaccio ed i servizi di disinfestazione. La gestione del ciclo integrato dei rifiuti si inquadra nell'ambito dei servizi aventi interesse generale

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Attualmente l'oggetto sociale della società specifica che la stessa si occupa di attività inerenti la comprevedita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico oltre che della gestione di impianti dedicati ai rifiuti, realizzazione, gestione anche per conto terzi e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte, comprese quelle rinnovabili e di qualsiasi natura; ritenute di interesse generale. Per meglio comprendere le motivazioni che riconducono la società CMV Energia & Impianti Srl all'attività indicata si rimanda a quanto descritto nella scheda 04 - Mantenimento.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

*indicare se la società:*

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

*Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

*Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*

Tra i servizi svolti da HERA S.p.a. rientrano: la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la produzione e distribuzione di gas, la gestione i reti fognarie, ecc.... Tutti servizi aventi interesse generale e necessari per lo svlogimento delle funzioni istituzionali dell'ente

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Esercita attività di gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, acc...

*Indicare se la società:*

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

*Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

*Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*

I servizi svolti da A Tutta Rete Srl tra i quali: la gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, ecc... rientrano tutti nei servizi aventi interesse generale e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Delta 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po - Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). La canalizzazione sul territorio dei comuni aderenti dei finanziamenti che prevedono un approccio Leader e l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), di cui all'accordo di Partenariato 201/2020 "Italia - Bruxelles" presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e, quindi, la partecipazione dei comuni soci al GAL Delta 2000 soc. cons. a.r.l. è sicuramente di tipo strategico ed indispensabile per canalizzare sul territorio risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. Il GAL Delta 2000 ha come scopo la valorizzazione in modo integrato ed organico delle risorse e delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale e promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali. La società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali, e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche quale strumento di supporto agli Enti Pubblici locali e alle imprese del territorio per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. Dette attività oltre a ritenersi strettamente connessi al perseguimento delle proprie finalità istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di un servizio avente interesse generale, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 4 del Tusp, avendo quali finalità la ricerca di uno sviluppo delle risorse economiche integrate e sostenibile con le altre tipologie di risorse: naturalistiche, ambientali, sociali e culturali presenti nel territorio.

Il GAL Delta 2000 per il Comune di Poggio Renatico si qualifica come partecipazione indiretta, per il tramite di Sipro Spa. Dati gli scopi e le caratteristiche di GAL Delta 2000 la partecipazione in tale società da parte di Sipro si ritiene strategia ed estremamente opportuna data la possibilità di Delta 2000, in quanto GAL, di accedere a fondi comunitari per sviluppare progetti ed interventi a livello locale che rientrano anche negli ambiti di attività specifici di Sipro.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018 :

Numero medio dipendenti (e)	2,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

Costo del personale (f)	172.834,00
Compensi amministratori	19.650,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	679.042,00
2017	353.455,00
2016	602.950,00
2015	604.471,00
2014	1.087.650,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.107.271,00	3.166.432,00	3.226.800,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	138.837,00	128.646,00	101.957,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.246.108,00</b>	<b>3.295.078,00</b>	<b>3.328.757,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/ esercizio esclusi)</b>	<b>3.289.981,00</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)Denominazione società partecipata:  (b)Tipo partecipazione:  (c)Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018 :

Numero medio dipendenti (e)	76
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.893.578,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	29.952,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	538.915,00
2017	309.150,00
2016	457.200,00
2015	184.920,00
2014	339.909,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.196.014,00	27.844.332,00	28.805.823,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	618.039,00	540.398,00	403.647,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	145.531,00	156.282,00	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>28.814.053,00</b>	<b>28.384.730,00</b>	<b>29.209.470,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)</b>	<b>28.695.480,00</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	450.200,00
Compensi amministratori	30.000,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	132.098,00
2017	7.872,00
2016	7.107,00
2015	6.353,00
2014	-824.948,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	658.202,00	868.350,00	836.078,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.536.665,00	1.507.327,00	1.389.989,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	1.139.454,00	1.109.371,00	1.002.930,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.194.867,00</b>	<b>2.375.677,00</b>	<b>2.226.067,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)</b>	<b>1.181.618,67</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	12,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	534.032,00
Compensi amministratori	50.575,00
Compensi componenti organo di controllo	37.739,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	11.244,00
2017	10.678,00
2016	266.436,00
2015	477.392,00
2014	173.217,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.248.236,00	2.741.048,00	4.414.269,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	594.960,00	82.749,00	929.730,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	-	-	643.205,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.843.196,00</b>	<b>2.823.797,00</b>	<b>5.343.999,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)</b>	<b>3.455.929,00</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	437,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	18.369.124,00
Compensi amministratori	54.198,72
Compensi componenti organo di controllo	38.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	56.909,00
2017	153.674,00
2016	165.307,00
2015	105.900,00
2014	546.098,00

Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.479.459,00	49.193.960,00	32.589.793,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.463.730,00	2.360.677,00	1.248.149,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	634.184,00	1.180.692,00	155.460,00
<b>TOTALE</b>	<b>51.943.189,00</b>	<b>51.554.637,00</b>	<b>33.837.942,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)</b>	<b>45.121.810,67</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società può essere mantenuta. La società Clara SPA è nata ufficialmente il 01/06/2017, dalla fusione per incorporazione della società CMV Raccolta Srl nella società AREA SPA, pertanto i dati di bilancio precedenti all'anno 2017 fanno capo alla Società Area SPA che contenzionalmente alla fusione/incorporazione di CMV Raccolta Srl ha modificato la propria denominazione divenendo: CLARA SPA.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	32,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	1.554.302,00
Compensi amministratori	34.260,00
Compensi componenti organo di controllo	12.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	-278.885,00
2017	118.564,00
2016	155.558,00
2015	145.992,00
2014	464.414,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.129.799,00	21.209.437,00	20.883.339,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	210.533,00	113.047,00	205.966,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	26.317,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>23.340.332,00</b>	<b>21.322.484,00</b>	<b>21.089.305,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)</b>	<b>21.908.601,33</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	2.917,00
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	196.488.000,00
Compensi amministratori	801.000,00
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	195.139.030,00
2017	170.415.559,00
2016	144.687.056,00
2015	171.977.932,00
2014	134.514.196,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.219.744.256	1.223.902.412	1.277.280.783
A5) Altri Ricavi e Proventi	171.049.695	155.036.788	199.149.958
di cui Contributi in conto esercizio (*)	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.390.793.951,00</b>	<b>1.378.939.200,00</b>	<b>1.476.430.741,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)</b>	<b>1.415.387.964,00</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta. In merito si segnala che dai dati di bilancio recuperati della società non viene evidenziato il dettaglio di quanto corrisposto a titolo di compensi agli amministratori e sindaci ma solo il dato aggregato che si è riportato nella casella "Compensi amministratori"

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018 :

Numero medio dipendenti (e)	21,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	972.258,00
Compensi amministratori	5.916,00
Compensi componenti organo di controllo	6.760,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	132.207,00
2017	35.097,00
2016	79.765,00
2015	309.664,00
2014	59.692,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.085.944,00	5.868.278,00	5.968.361,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	596.110,00	615.396,00	804.442,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6.682.054,00</b>	<b>6.483.674,00</b>	<b>6.772.803,00</b>
<b>FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)</b>	<b>6.646.177,00</b>		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Compiere un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	ACOSEA IMPIANTI S.R.L.	Diretta	Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.	2,22	<p>Acosea Impianti Srl è stata costituita con atto notarile del 14/12/04 di scissione del ramo gestionale di Acosea Spa trasferito ad Hera Spa. Tramite la scissione il Comune ha attribuito ad Acosea Impianti le immobilizzazioni rappresentati gli assets del ciclo idrico (ramo reti) precedentemente presenti in AcoseaReti. Ai sensi dell'art. 113 comma 13 D.lgs. 267/00, lo statuto della Società prevede che la stessa debba essere a totale capitale pubblico locale. La società quindi ha permesso di realizzare la separazione della proprietà dei beni dal soggetto gestore del servizio idrico che è Hera Spa, alla quale sono stati assegnati in concessione gli impianti, le reti ed ogni altra dotazione patrimoniale inerenti a detto servizio. Anche con la presente razionalizzazione periodica la Società ha evidenziato il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto Acosea Impianti Srl:</p> <p>- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>Dal punto di vista della convenienza economica si conferma che la presente forma di gestione delle reti del ciclo idrico integrato per l'ente sia ben più vantaggiosa rispetto a una diversa forma di gestione; ad esempio attraverso una gestione diretta: tale forma produrrebbe impatti negativi sul bilancio dell'ente in termini di indebitamento necessario per il costante mantenimento delle reti idriche dell'ente conferite alla società. Si segnala inoltre che la partecipazione del Comune in Acosea Impianti Srl non ha comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento negli ultimi 6 esercizi (2013 - 2018), bensì, ha consentito di beneficiare della distribuzione di dividendi degli utili societari.</p>
2	LEPIDA S.P.A.	Diretta	Pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio e realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida	0,0015	<p>Lepida S.p.a. è una società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Poggio Renatico, e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida S.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERA - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; Payer - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConFERence - sistema di videocomunicazione; MultiPIER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.</p> <p>Ad integrazione di quanto già riportato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni dell'ente, di cui all'art. 24 del TUSP, si evidenzia che, in ottemperanza dell'avviato percorso di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Emilia Romagna si è dato corso nell'anno 2018 al processo di fusione per incorporazione della soc. CUP 2000 s.c.p.a in Lepida S.p.a., previsto all'art. 12 della L.R. 1/2018. Detto processo di fusione per incorporazione ha determinato la trasformazione di Lepida S.p.a. in Lepida Società consortile per azioni. Il fine atteso dalla Regione è quello di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale.</p> <p>L'operazione di fusione per incorporazione e la trasformazione di Lepida da S.p.a. a S.c.p.a. ha prodotto un insieme di benefici per gli enti soci, sia di natura economico-finanziaria sia di operatività, e di integrazione di piattaforme e servizi per i soci stessi e per il loro territorio, come si evince dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/10/2018 di approvazione del progetto di fusione. Il Comune di Poggio Renatico, infatti, come previsto dallo scadenzario delle attività inerenti il progetto di fusione, trasmesso da Lepida, ha regolarmente approvato il progetto entro il 12/10/2018 (data in cui è avvenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci di Lepida di approvazione del citato progetto di fusione). Dall'esito della procedura in argomento il Comune di Poggio Renatico al 01/01/2019, decorrenza dell'efficacia dell'operazione di fusione, detiene in Lepida S.c.p.a. una quota percentuale di partecipazione pari allo 0,0015% e risulta invariato il valore nominale della quota (n. 1 azione) pari ad € 1.000,00, senza evidenziare perdite patrimoniali (minusvalenze).</p> <p>Con la presente analisi periodica, tenuto conto del recente processo di fusione per incorporazione in atto, che ha determinato nello specifico in capo a Lepida la modifica della sola denominazione sociale, la Società evidenzia il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016 e delle precedenti analisi. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società, non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto Lepida S.p.a.:</p> <p>- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>Dal punto di vista della convenienza economica appare evidente che la gestione della mission societaria non potrebbe in alcun modo essere oggetto di gestione diretta, né il mercato offre soluzioni alternative a prezzi più vantaggiosi.</p>

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Compiare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
3	SIPRO S.P.A.	Diretta	<p>Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management; incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico</p>	0,87	<p>Sipro Spa nasce nel 1975 con il nome di Società Interventi Produttivi, con il compito di studiare, assumere e promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti produttivi nella zona di Ostellato attraverso l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali e la predisposizione di studi e ricerche per valorizzare le risorse del territorio del Basso Ferrarese. Nel 1999 Sipro si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il compito di agire sull'intero territorio provinciale. Grazie ai positivi risultati conseguiti in qualità di soggetto attuatore delle misure dell'Obiettivo 2, Sipro S.p.a. diventa anche soggetto attuatore del Programma Speciale d'Area Basso Ferrarese e Soggetto Responsabile del Patto Territoriale per Ferrara. A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara.</p> <p>Dati gli ambiti di attività che caratterizzano l'operatività di Sipro S.p.a. quali: la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione del "consumo del territorio", l'attrazione di investimenti dall'esterno ed il sostenimento delle attività presenti sul territorio la rendono sicuramente rispettosa del dettato di cui al comma 1 dell'art. 4 del T.U.; società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 24 del TUSP.</p> <p>Anche in occasione della presente razionalizzazione periodica, la Società ha evidenziato il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, nonché della revisione ordinaria al 31/12/2017. Sussistendo pertanto i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto Sipro S.p.a.:</p> <p>- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Dal punto di vista della convenienza economica, evidenziando che il Comune può avvalersi dei servizi offerti dalla società, si segnala che la partecipazione in Sipro Spa non ha mai comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento. Il mantenimento della partecipazione determina sicuramente un'opportunità per l'Ente, in caso di adesione a progetti comunitari, di poter avere un interlocutore di comprovata esperienza in materia.</p> <p>C.M.V. Servizi S.r.l. è un'azienda multi - utility, i cui servizi oggi offerti ai comuni soci sono indicati nelle precedenti schede di analisi, a cui il Comune di Poggio Renatico partecipa, con una quota pari al 0,01%, insieme ad altri comuni tra i quali il Comune di Cento e l'ente controllore, detenendo una quota del capitale sociale pari al 97,25%. Come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata dal Comune entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, e confermata nelle precedenti analisi periodiche, la società negli ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni che l'hanno portata, dall'anno 2015, a svolgere residue attività e servizi per gli enti soci che, se da un lato hanno diversificato l'attività della società, contribuendo alla realizzazione dei risultati positivi di bilancio, dall'altro lato ne hanno inevitabilmente modificato l'immagine di società, il cui scopo natale era quello della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di distribuzione gas metano.</p> <p>Dall'anno 2015 CMV Servizi Srl ha conseguito una forte contrazione sia del fatturato che del risultato di esercizio, fattori che se ad oggi comunque non pregiudicano il mantenimento della partecipazione da parte dell'ente, essendo ancora rispettate tutte le condizioni previste dal co. 2 dell'art. 20 del TUSP, hanno inevitabilmente comportato valutazioni strategiche da parte del Cda della società e dei soci, con particolare riferimento a quello di maggioranza (Comune di Cento). Il Comune di Cento, in tal senso, in qualità di socio controllante ha inteso dare inizio ad un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da esso detenute rispettivamente, in CMV E&amp;I e in CMV Servizi attraverso:</p> <p>a) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV E&amp;I, mediante l'assegnazione, a favore di Hera Comm (società controllata al 100% da HERA Spa che si occupa di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica), delle attività e passività relative alla vendita di energia elettrica e di gas facenti capo a CMV E&amp;I,</p> <p>b) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi, mediante l'assegnazione, a favore di Inrete (società controllata al 100% da HERA Spa che svolge attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica), delle reti gas facenti capo a CMV Servizi e del 100% del capitale sociale di ATR, posseduto da CMV Servizi. Dalle suddette operazioni di scissione parziale per incorporazione, che produrranno una sorta di fusione tra i rami d'azienda delle società facenti capo all'ex gruppo CMV e le società beneficiarie della scissione, entrambe controllate da HERA Spa, potranno derivare successivamente operazioni di aggregazione, dato che anche il Comune di Cento, così come il Comune di Poggio Renatico, sono altresì soci di HERA Spa.</p> <p>La decisione di attuare l'aggregazione con le società del gruppo Hera è stata preceduta da una fase di consultazione informale da parte degli amministratori e dirigenti di CMV Servizi e CMV E&amp;I con altre società del settore dei servizi pubblici attive nel territorio. La consultazione ha fatto emergere le società del gruppo Hera come i soggetti più adatti per realizzare l'aggregazione, sia per le condizioni economiche offerte, che per la tutela del personale delle società dell'ex gruppo CMV. Per effetto delle suddette scissioni, i cui effetti sono decorsi da marzo 2019, i soci di CMV E&amp;I e di CMV Servizi, compreso il Comune di Poggio Renatico, sono diventati soci di Hera Comm ed Inrete, società incorporanti del Gruppo Hera Spa, che svolgendo entrambe servizi di interesse generale, ammessi dall'art. 4 del TUSP, fanno apparire al momento ammissibile la partecipazione da parte del Comune. In particolare per quanto attiene CMV Servizi Srl:</p> <p>L'operazione di riorganizzazione industriale, la cui efficacia è decorsa dal 1/3/2019, è volta ad una migliore valorizzazione delle strutture industriali, ad una crescita delle dimensioni portandole ad una scala consentita il presidio della filiera, alla fruizione di opportunità di miglioramento della qualità dei servizi condividendo piattaforme tecnologiche sviluppate dal Gruppo Hera e da Inrete, ad incrementare la capacità di approvvigionamento e diversificazione delle fonti di finanziamento e soprattutto la messa in sicurezza della prospettiva industriale di ATR, sulla quale nel medio periodo pendono incertezze legate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario. Il ramo d'azienda di CMV Servizi, oggetto della scissione a favore di Inrete, ha riguardato: (i) tutte le reti e gli impianti di distribuzione del gas di proprietà di CMV Servizi; (ii) il 100% del capitale sociale della società di distribuzione gas ATR, con i relativi dipendenti; (iii) i debiti di natura commerciale e finanziaria facenti capo a CMV Servizi e relativi alle reti e impianti del gas fino all'importo di Euro 3.500.000.</p> <p>Si ricorda che il Consiglio Comunale di Poggio Renatico non ha adottato atti propedeutici al progetto in quanto l'operazione poteva avere luogo anche con il solo voto del Comune di Cento, socio di maggioranza assoluta. Quest'ultimo, nell'adottare i propri atti, ha ritenuto l'operazione nel suo complesso coerente con le regole applicabili in materia di operazioni riguardanti le società pubbliche, e con i principi previsti dal TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente.</p>
4	C.M.V. SERVIZI S.R.L.	Diretta	<p>Mantenimento del verde pubblico, disinquinamento, derattizzazione, decessazione, sgonfiamento neve, cerni ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento</p>	0,01	<p>L'operazione di riorganizzazione industriale, la cui efficacia è decorsa dal 1/3/2019, è volta ad una migliore valorizzazione delle strutture industriali, ad una crescita delle dimensioni portandole ad una scala consentita il presidio della filiera, alla fruizione di opportunità di miglioramento della qualità dei servizi condividendo piattaforme tecnologiche sviluppate dal Gruppo Hera e da Inrete, ad incrementare la capacità di approvvigionamento e diversificazione delle fonti di finanziamento e soprattutto la messa in sicurezza della prospettiva industriale di ATR, sulla quale nel medio periodo pendono incertezze legate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario. Il ramo d'azienda di CMV Servizi, oggetto della scissione a favore di Inrete, ha riguardato: (i) tutte le reti e gli impianti di distribuzione del gas di proprietà di CMV Servizi; (ii) il 100% del capitale sociale della società di distribuzione gas ATR, con i relativi dipendenti; (iii) i debiti di natura commerciale e finanziaria facenti capo a CMV Servizi e relativi alle reti e impianti del gas fino all'importo di Euro 3.500.000.</p> <p>Si ricorda che il Consiglio Comunale di Poggio Renatico non ha adottato atti propedeutici al progetto in quanto l'operazione poteva avere luogo anche con il solo voto del Comune di Cento, socio di maggioranza assoluta. Quest'ultimo, nell'adottare i propri atti, ha ritenuto l'operazione nel suo complesso coerente con le regole applicabili in materia di operazioni riguardanti le società pubbliche, e con i principi previsti dal TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente.</p>

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
5	CLARA S.P.A.	Diretta	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione	4,33	<p>Il Comune di Cento, infatti quale socio di maggioranza, ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione, ritenendo l'operazione nel suo complesso confacente con: le regole applicabili in materia di operazioni riguardanti le società pubbliche, i principi previsti dal TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente; in quanto ad esito dell'intera procedura si è determinata un'operazione di aggregazione di società che svolgono attività per altro analoghe o similari tra loro e consentite dall'art. 4 del TUSP, da cui sono derivati evidenti contenuti di costi di funzionamento delle società stesse, dovuti ad economie di scala ed a sinergie operative, oltre ad evidenziare altri aspetti economico – finanziari, strettamente attinenti al Comune di Cento, e di notevole impatto positivo sul proprio bilancio, in quanto hanno la chiusura di vecchi crediti dell'ente nei confronti di CMV Servizi Srl. Detta operazione come sopra riportato, non ha richiesto l'approvazione unanime da parte di tutti i soci e pertanto il Comune di Poggio Renatico, date le modeste percentuali di partecipazione in tutte le società coinvolte e soprattutto dato l'attuale interesse a mantenere in essere la società CMV Servizi Srl, per i servizi che potrebbero essere svolti per proprio conto (ad es. gestione dei cimiteri pubblica illuminazione, reperibilità, servizio calore ecc.), in esito alla volontà espressa dal socio di maggioranza di voler proseguire nell'operazione, ed al momento, considerato che la società CMV Servizi Srl con riferimento alla situazione al 31/12/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolge attività rientranti nella lett. d), del comma 2 dell'art. 4 del T.U.;</li> <li>- non presenta alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2;</li> <li>- non comporta il sostenimento da parte dell'ente di costi di funzionamento. Al momento infatti l'ente non ha affidato alcun servizio potenzialmente affidabile a C.M.V. Servizi S.r.l., riservandosi tuttavolta la possibilità di conferimento di servizi che la società in house potrebbe svolgere per l'ente (quali ad es. : gestione cimiteri, servizio calore, illuminazione pubblica, reperibilità, piano neve ecc);</li> </ul> <p>-ritiene mantenibile la suddetta partecipazione da parte dell'ente e pertanto ad oggi non si rendono necessarie procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società. L'ente intende al momento proseguire la partecipazione in CMV Servizi Srl, in attesa di una valutazione degli eventuali servizi affidabili rimandando la presa in considerazione di un processo di razionalizzazione previsto dal TUSP in merito alla partecipazione, nel caso in cui ne sorgessero le necessità o comunque si rendesse opportuno per l'Ente procedere in tal senso. Pertanto la presente analisi si conclude senza la necessità di avviare procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.</p> <p>Come già indicato nella scheda 03.02 la società CLARA Spa nasce ufficialmente il 01/06/2017 ad esito della procedura di fusione per incorporazione della C.M.V. Raccolta S.r.l. (originariamente partecipata dal Comune di Poggio Renatico) in Area Spa, successivamente divenuta CLARA Spa per cambio di denominazione. Si rimanda integralmente a quanto già riportato nella precedente revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dall'ente entro il 30/09/2017, con riferimento ai dati al 23/09/2016, in merito al processo avvenuto nell'anno 2015 di scissione della società C.M.V Servizi S.r.l., da cui ebbe origine la società CMV Raccolta Srl, necessario per consentire il pieno rispetto dell'affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti da parte degli enti soci previsto dalla normativa vigente come richiesto a Aterisir (ente territoriale dell'Emilia Romagna preposto alla sovranintendenza di tutto ciò che attiene al ciclo integrato dei rifiuti e del servizio idrico). I dati di bilancio analizzati fanno riferimento per la sola annualità 2017 alla neo costituita CLARA Spa mentre per le restanti annualità i dati si riferiscono ad AREA S.p.a.</p> <p>I dati evidenziano le potenzialità economiche della società, oltre che la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP. Con la presente revisione periodica la Società conferma quindi il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni e delle precedenti analisi periodiche, non rendendo necessari interventi di razionalizzazione. Infatti CLARA Spa:</p> <p>- rientra tra le società per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non evidenzia alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Dal punto di vista della convenienza economica, l'eventuale gestione diretta del servizio non risulterebbe evidentemente economica in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente ed in rapporto ai rilevanti costi industriali che essa comporterebbe. Nel bilancio dell'ente non sono iscritti oneri per sostenere il funzionamento della società, ma unicamente le spese per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti negli stabili comunali ai pari di qualsiasi altro utente.</p>

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Completare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
6	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.	Diretta	Compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.	0,04	<p>C.M.V. Energia &amp; Impianti S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, a cui il Comune di Poggio Renatico partecipa, con una quota pari al 0,04%, insieme ad altri comuni tra i quali il Comune di Cento è l'ente controllore, detenendo una quota del capitale sociale pari al 88,14% le cui attività svolte rientrano nella: (i) vendita di gas naturale, di energia elettrica e calore, (ii) nella realizzazione, gestione anche per conto di terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile e (iii) gestione dei servizi relativi alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata dal Comune entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, la società nasce dal processo di trasformazione che ha interessato il Gruppo CMV. Come previsto dal progetto di scissione del Gruppo CMV Servizi Srl con atto notarile del 26/04/2016 si è provveduto alla fusione mediante incorporazione della società CMV Energia &amp; Impianti Srl nella società CMV Energia Srl, modificando contestualmente la denominazione in CMV Energia &amp; Impianti Srl, anche allo scopo di razionalizzare le partecipazioni societarie possedute dagli enti soci.</p> <p>L'impatto delle operazioni di incorporazione avvenute dall'anno 2015, in termini di valori di bilancio, non ha determinato effetti negativi come si evince dai dati indicati nella scheda 03.02. Dall'anno 2015 CMV Energia &amp; Impianti S.r.l. ha conseguito una lieve contrazione del risultato di esercizio mentre risulta incrementato il fatturato della società. Ad oggi dunque non risulta pregiudicando il mantenimento della partecipazione da parte dell'ente, essendo ancora rispettate tutte le condizioni previste dal co. 2 dell'art. 20 del TUSP. La società CMV Energia &amp; Impianti S.r.l., come già detto, rientra anch'essa nella procedura di riorganizzazione industriale di cui si è già ampiamente parlato in occasione della società CMV Servizi Srl a cui si rimanda per tutte le considerazioni e valutazioni analoghe espresse in merito alle due società del gruppo CMV. Anche per quanto riguarda CMV Energia &amp; Impianti si è dunque reso necessario affrontare valutazioni strategiche da parte del Cda della società e dei soci, con particolare riferimento a quello di maggioranza (Comune di Cento).</p> <p>Nel particolare per quanto attiene CMV Energia &amp; Impianti S.r.l.:</p> <p>L'operazione di riorganizzazione industriale, i cui effetti hanno decorso dal 1/3/2019, è volta a consentire di: valorizzare al meglio le rispettive strutture aziendali nei settori della vendita di gas e di energia elettrica e nelle attività collegate, accrescendo sia le dimensioni di scala che il presidio del business, usufruire di piattaforme tecnologiche e di know-how sviluppati dal Gruppo Hera, conseguire dimensioni opportune per poter aumentare la competitività delle offerte nel mercato libero della fornitura del gas ed energia elettrica, allargando il portafoglio d'offerta con maggiori soluzioni per i clienti, effettuare una forte rafforzamento delle capacità commerciali, condividendo politiche di marketing, efficientare l'attività di procuramenti di energia elettrica e gas, usufruire della solidità del Gruppo Hera e di ottimizzare l'attività di recupero crediti. Per i soci di CMV E&amp;I l'operazione ha consentito, inoltre, di ridurre il rischio sul valore patrimoniale della società, attraverso il trasferimento dell'oggetto della scissione all'interno del più ampio Gruppo Hera, che nel corso degli ultimi anni ha saputo garantire una crescita industriale dai risultati costanti.</p> <p>Il ramo d'azienda di CMV E&amp;I, oggetto della scissione a favore di Hera Comm, ha riguardato tutte le attività e passività relative all'attività di vendita del gas e di energia elettrica facenti capo alla stessa CMV E&amp;I identificate dalle parti.</p> <p>Il Comune di Terre del Reno, come già detto in precedenza, date le modeste percentuali di partecipazione in tutte le società coinvolte, in esito alla volontà espressa dal socio di maggioranza di voler proseguire nell'operazione, al momento, considerato che la società CMV E&amp;I Srl con riferimento alla situazione al 31/12/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolge attività rientranti nella lett. d), del comma 2 dell'art. 4 del T.U.;</li> <li>- non presenta alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2;</li> <li>- non comporta il sostenimento da parte dell'ente di costi di funzionamento. Gli importi corrisposti a C.M.V. E&amp;I S.r.l. si riferiscono esclusivamente all'acquisto di gas metano per il riscaldamento degli immobili comunali ai pari di qualsiasi altro cliente della società.</li> </ul> <p>Si ritiene, quindi, mantenibile la suddetta partecipazione e pertanto non si rendono necessarie procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.</p> <p>A seguito della procedura di scissione, e quindi con la prossima revisione delle partecipazioni, la società sarà oggetto di una nuova analisi ed eventuale valutazione in ordine al suo mantenimento o alla necessità di attivare i processi di razionalizzazione previsti dal TUSP.</p>
7	HERA S.P.A	Diretta	L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.	0,01765	<p>Hera SPA è una società quotata, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. p) del D.Lgs. 175/2016, e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del TUSP, in quanto non espressamente indicata la valenza del dettato dispositivo anche alle società quotate ed inoltre ai sensi dell'art. 26, comma 3 sempre mantenibile. Si ritiene comunque opportuno comprendere la società nella presente ricognizione, anche solo per finalità conoscitive, dalla quale si evidenzia, in ogni caso, il permanere della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione, rientrando in una delle casistiche dell'art. 4 del T.U.;</li> <li>- non risultano presenti le ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2;</li> <li>- strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</li> </ul> <p>- la partecipazione non comporta costi di funzionamento a carico dell'ente per garantire il sostenimento della società mentre invece annualmente consente l'introito di circa 26.000 euro a titolo di dividendi. Inoltre risulta essere la forma di gestione più conveniente per la realizzazione dei servizi/attività offerti: una gestione diretta comporterebbe impatti negativi sul bilancio sia in termini di spesa di personale che di aumento dell'indebitamento pertanto non è necessario intraprendere procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.</p> <p>L'esigenza di contemplare anche HERA Spa tra le fattispecie di società partecipate dall'ente, anche se escluse dalla norma da interventi di razionalizzazione periodici, deriva inoltre dal fatto che le operazioni di riorganizzazione industriale che coinvolgono altre società partecipate, direttamente o indirettamente dall'ente, (CMV Servizi, ATR e CMV E&amp;I) e di cui si è ampiamente fornito l'attuale stato di attuazione del processo, coinvolge anche la società HERA Spa.</p> <p>HERA Spa, infatti, ha sottoscritto l'accordo quadro con Inrete Distribuzione Energia Spa, Hera Comm Srl, (entrambe controllate al 100% da Hera Spa) CMV Energia &amp; Impianti Srl e CMV Servizi Srl, volto a disciplinare gli aspetti giuridici ed economici dell'intera operazione ed inoltre si è impegnata ad attribuire ai soci di CMV E&amp;I ed a quelli di CMV Servizi la facoltà, da esercitarsi in via congiunta, di permutare tutte le quote che ciascun socio verrà a detenere, a seguito dei succitati processi di scissione, rispettivamente in Hera Comm ed in Inrete, riconoscendo a tal fine un valore complessivo alle suddette quote dal quale deriverebbe una sicura plusvalenza.</p>

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Ind_1	A TUTTA RETE S.R.L.	Indiretta	Esercita attività di gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi; di: risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, acc...	0,01	<p>A Tutta Rete S.r.l. (ATR) è una società nata nel 2010 e posseduta al 100% da CMV Servizi Srl. Le attività svolte da ATR, si inquadrano tra quelle attinenti alla produzione di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a del TUSP, e quindi di cui è consentita la partecipazione da parte dell'ente. Come già detto l'attività di ATR consiste nell'esercizio di attività di gestione integrata di impianti, di reti di trasporto e di distribuzione, sia per usi civili che produttivi, di risorse energetiche, gas di qualsiasi specie e natura, teleriscaldamento, energia elettrica, telecomunicazioni e trasmissioni dati, di qualsiasi forma materiale e natura. Data la partecipazione diretta del Comune di CMV Servizi pari all'0,01%, anche la partecipazione in ATR risulta essere pari al 0,01% del capitale sociale.</p> <p>Anche ATR Srl rientra nel processo di riorganizzazione industriale di cui si è già ampiamente parlato in occasione della società CMV Servizi Srl a cui si rimanda per tutte le considerazioni e valutazioni analoghe espresse in merito alle due società del gruppo CMV. ATR, infatti, rientra nel ramo d'azienda oggetto di scissione a favore di Inrete: il 100% del capitale sociale di ATR ed i relativi dipendenti sono stati ceduti ad Inrete. Come già detto, l'operazione di riorganizzazione industriale riferita a CMV Servizi si è resa necessaria anche per garantire una prospettiva industriale ad ATR, sulla quale nel medio periodo pendevano incertezze legate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario. Tali criticità hanno indotto i soci, con particolare riguardo a quello di maggioranza (Comune di Cento) a dare corso alla più volte citata operazione societaria.</p> <p>Con riferimento al 31/12/2018 si ritiene che ATR Srl conservasse tutti i requisiti per il suo mantenimento, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività rientranti nella lett. d), del comma 2 dell'art. 4 del T.U.;</li> <li>- non presentava alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2;</li> <li>- non comportava il sostenimento da parte dell'ente di costi di funzionamento o di altra tipologia;</li> </ul> <p>Attualmente è in via di perfezionamento il percorso di fusione per incorporazione di ATR Srl all'interno di Inrete Spa, percorso che dovrebbe concludersi entro il 31/12/2019.</p> <p style="text-align: right;">- svolgeva</p>
Ind_2	DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Indiretta	La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità	0,007917	<p>Delta 2000, società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Tra i soci figura anche Sipro Spa, di cui il Comune di Poggio Renatico detiene una modesta quota sociale diretta, pari al solo 0,87% e dunque non il controllo. La società opera da oltre 20 anni sul territorio del Delta E.R. per favorirne lo sviluppo locale e la promozione territoriale anche mediante l'organizzazione di eventi di grande rilevanza territoriale come la "Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico e gli "Eventi di Primavera Slow".</p> <p>Appare dunque evidente che la forma del "GAL" costituisce un requisito essenziale per accedere a specifiche risorse comunitarie, la cui mancanza determinerebbe un impoverimento per i territori dei comuni soci e di riflesso anche per tutti gli enti che rientrano nei bacini delle Province di Ferrara e di Ravenna, tra i quali anche il Comune di Poggio Renatico. La capacità di Delta 2000 di attrarre risorse comunitarie, essendo un gruppo di azione locale, la rende un partner importante per Sipro Spa, date le proprie finalità di promotore del marketing territoriale incentrato prevalentemente sul tessuto produttivo/industriale del territorio della Provincia di Ferrara, anche attraverso fondi sempre di origine comunitaria.</p> <p>L'aver incluso all'interno del computo del fatturato medio della società l'importo relativo ai contributi in conto esercizio, come consentito dalle linee guida del MEF, derivanti in via maggioritaria da risorse comunitarie, a cui accede la società per l'attuazione di progetti in parte anche cofinanziati da altri enti, si ritiene più che doveroso, in quanto nello specifico, caso di GAL Delta 2000 lo scopo sociale è appunto quello di accedere a risorse comunitarie, che per loro natura si qualificano come contributi. L'esclusione di tale voce, come già detto, dal conto economico ai fini del calcolo del fatturato, farebbe venir meno meno la rilevanza economica della parte di attività "mission" prioritaria della società. Delta 2000 risulta una partecipata indiretta per il Comune di Poggio Renatico, detenuta per il tramite di una partecipazione diretta, di cui peraltro non si detiene il controllo.</p> <p>Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non avendo previsto specifiche operazioni di razionalizzazione sulla partecipata tramite (Sipro Spa, per altro rispettosa di tutte le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP) non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto Delta 2000: - rientra tra le società per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p>

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

<b>Progressivo società partecipata:</b>	<input type="text"/>	<b>(a)</b>	<b>Quota di partecipazione detenuta:</b>	<input type="text"/>	<b>(b)</b>
<b>Denominazione società partecipata:</b>	<input type="text"/>				<b>(c)</b>
<b>Tipo partecipazione:</b>	<input type="text"/>	<b>(d)</b>			
<b>Attività svolta:</b>	<input type="text"/>				<b>(e)</b>

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/allenare

**(a)** Progressivo società partecipata:

**(c)** Denominazione società partecipata:

**(d)** Quota di partecipazione da cedere/allenare:

**(e)** Tipo partecipazione:

**(f)** Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

**(g)**

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

**(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

**(c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(d):** Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/allenare.  
**(e):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

**(f):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(g):** Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

**Progressivo società partecipata:** (a)  **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

**Denominazione società partecipata:** (c)

**Tipo partecipazione:** (d)

**Attività svolta:** (e)

**Selezionare le motivazioni della scelta:** (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima del risparmio atteso:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (f): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.04. Fusione/Incorporazione

Compiere una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata:  (a) Quota di partecipazione detenuta:  (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione:  (d)

Attività svolta:  (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:  (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (f): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

**06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04**

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Interventata modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Interventata modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

**COMUNE DI POGGIO RENATICO**  
PROVINCIA DI FERRARA



**PARERI**

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00.

VERBALE N. 38/2019

Proposta di Deliberazione  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO "Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017".**

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. , il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1, lettera b.3) , che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

*Carli*

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, entro il 31/12/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

VISTA la revisioni straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 44 del 26/09/2017 in attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P., la quale ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del

mantenimento delle stesse derivavano dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.

RICORDATO che in occasione dell'approvazione del succitato atto il presente organo di revisione aveva provveduto a rilasciare il competente parere favorevole con apposito verbale n. 15 del 20/09/2017;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;
- 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti. Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num. 16154

CONSIDERATO che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, per quanto riguardava le partecipazioni detenute dal comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi non sussisteva la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria succitato;

VISTO inoltre l'art. 20 del T.U.S.P che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2017 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 54 del 20/12/2018 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P, che ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

CONSIDERATO che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

*Colli*

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'esattezza dei limiti e degli anni di riferimento per la condizione di cui alla lett. d) sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO atto che come previsto dal:

- comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P., fermo restando quanto indicato dal comma 1, il Comune può direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Carli

- comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P. al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, il Comune può in deroga al comma 1 acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

VISTE inoltre le ulteriori fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune e le ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell'art. 4 previste nei commi del T.U.S.P. tra le quali si sancisce che "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014." (comma 6);

VISTO che per effetto dell'art. 20, del T.U.S.P., il Comune entro il 31 dicembre 2019 deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2018, e porre in essere un piano di riassetto qualora sussistano le specifiche situazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo D.lgs 175/2016, che ne disponga la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta dagli uffici competenti, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo altresì conto le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro che offrono un documento di supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione del provvedimento, richiesto ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VISTO che i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017"*, e suoi allegati;

PRESO ATTO che l'Allegato "A" alla bozza di delibera contiene l'esame ricognitivo, svolto dagli uffici competenti, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2018, con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4.5 e 20 sopra richiamati, riepilogati in schede di analisi distinte per ogni società in esame, per la cui compilazione si è tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate nel mese di novembre 2019, di particolare attinenza con l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP.

VERIFICATO che in base alla succitata analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell'allegato esse risultano di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

RITENUTO che la ricognizione effettuata e gli esiti contenuti nell'Allegato "A" siano rispettosi del quadro normativo generale e siano condivisibili da parte del presente Organo di Revisione in virtù della normativa vigente in materia, anche in ordine alle motivazioni che orientano le scelte circa le modalità di gestione dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi previsti dall'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione e dell'articolo 147 bis, comma 1, del medesimo d.lgs 267/2000, in ordine all'attestazione della regolarità e la correttezza amministrativa;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**


in merito all'adozione della proposta di delibera avente ad oggetto *" Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017."* e suoi allegati, invitando l'Ente e gli uffici a dar corso agli ulteriori adempimenti in essa contenuti.

## RACCOMANDA

L'ente di informare prontamente il sottoscritto di eventuali comunicazioni o provvedimenti adottati dalla competente sezione della Corte dei Conti conseguenti all'adozione della presente proposta di deliberazione.

Li. 05/12/2019

Il Revisore  
Dott. Ruggero Corbi

  
\_\_\_\_\_